

## II

(Atti preparatori)

## COMMISSIONE

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società**

(2000/C 311 E/01)

COM(2000) 80 def. — 2000/0043(COD)

(Presentata dalla Commissione il 24 febbraio 2000)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 44,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 32 della direttiva 78/660/CEE, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) (ora articolo 44, paragrafo 2, lettera g))<sup>(1)</sup> del trattato, la valutazione delle voci dei conti annuali è effettuata sulla base del principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione.
- (2) A norma dell'articolo 33 della direttiva 78/660/CEE, gli Stati membri possono autorizzare o obbligare le società a rivalutare determinate attività, a valutare determinate attività al valore di sostituzione o ad applicare metodi diversi destinati a tener conto degli effetti dell'inflazione sulle voci dei conti annuali.
- (3) A norma dell'articolo 29 della direttiva 83/349/CEE, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) (ora articolo 44, paragrafo 2, lettera g))<sup>(2)</sup> del trattato, gli elementi dell'attivo e del passivo compresi nel consolidamento devono essere valutati in conformità con gli articoli da 31 a 42 e 60 della direttiva 78/660/CEE.
- (4) I conti annuali e i conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari sono redatti conformemente alla direttiva 86/635/CEE del Consiglio e i conti annuali e i conti consolidati delle imprese di assicurazione sono redatti conformemente alla direttiva 91/674/CEE del Consiglio. Le disposizioni della presente direttiva non modificano le disposizioni delle direttive 86/635/CEE e 91/674/CEE, ma la Commissione si riserva di proporre modifiche analoghe anche a tali direttive dopo aver sentito i comitati consultivi competenti.
- (5) I mercati finanziari internazionali hanno natura dinamica e, accanto ai tradizionali strumenti finanziari primari quali azioni ed obbligazioni, si sono ormai largamente diffuse varie forme di strumenti finanziari derivati, quali future, opzioni, forward e swap.
- (6) I più importanti organismi di normazione contabile nel mondo si stanno orientando, per quanto riguarda la valutazione di questi strumenti finanziari, verso l'abbandono del modello del costo storico a favore del modello di contabilizzazione al valore equo.
- (7) La comunicazione della Commissione «Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale»<sup>(3)</sup> invitava l'Unione europea ad adoperarsi per garantire la coerenza tra le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e gli sviluppi della normazione contabile internazionale.
- (8) Per mantenere la coerenza tra i principi contabili riconosciuti a livello internazionale e le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE è necessario modificare dette direttive per consentire la valutazione al valore equo di determinate attività e passività finanziarie. Le società europee potranno così pubblicare informazioni contabili in linea con i più recenti sviluppi internazionali.
- (9) Ai fini della comparabilità dell'informazione finanziaria nell'insieme della Comunità è necessario prescrivere agli Stati membri di introdurre il metodo di contabilizzazione al valore equo. Gli Stati membri potranno autorizzare o imporre l'adozione di detto metodo per quanto riguarda tutte le società oppure solo talune categorie di società e tanto nei conti annuali quanto nei conti consolidati oppure solamente nei conti consolidati.
- (10) Dovrebbe essere possibile utilizzare la contabilizzazione al valore equo solo per quelle voci per le quali, secondo un consenso internazionale sufficientemente largo, tale metodo è appropriato. La valutazione al valore equo non deve quindi essere applicata a tutte le attività e le passività finanziarie.
- (11) L'allegato al bilancio deve includere delle informazioni sulle voci dello stato patrimoniale che sono state valutate al valore equo. La relazione sulla gestione deve fornire informazioni sugli obiettivi dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario e sulle sue strategie d'uso degli strumenti finanziari.
- (12) La contabilizzazione degli strumenti finanziari è un settore dell'informativa di bilancio in rapida evoluzione, il che rende opportuno un regolare riesame della situazione. Questo riesame dovrebbe essere compiuto tramite il Comitato di contatto sulle direttive contabili, per dare modo agli Stati membri di riferire in merito alle loro esperienze in materia di applicazione pratica della valutazione al valore equo,

<sup>(1)</sup> GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/60/CE (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 65).

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CEE (GU L 317 del 16.11.1990, pag. 60).

<sup>(3)</sup> COM(95) 508.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

La direttiva 78/660/CEE è modificata come segue:

1) È inserita la seguente sezione 7 bis:

«SEZIONE 7 bis

#### Valutazione al valore equo

Articolo 42 bis

1. In deroga all'articolo 32, gli Stati membri autorizzano o impongono, per tutte le società o per talune categorie di società, la valutazione al valore equo di tutte le voci dello stato patrimoniale, compresi gli strumenti finanziari derivati, ad eccezione delle voci elencate al paragrafo 3.

2. Gli Stati membri possono limitare l'autorizzazione o l'obbligo di cui al paragrafo 1 ai conti consolidati definiti nella direttiva 83/349/CEE.

3. Le seguenti voci non possono essere valutate al valore equo:

- a) voci del bilancio che non sono strumenti finanziari;
- b) passività, ad eccezione delle passività che sono:
  - i) detenute come parte di un portafoglio di negoziazione;
  - ii) contabilizzate come voci coperte da hedge; oppure
  - iii) strumenti finanziari derivati

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, gli Stati membri possono

- a) escludere dalla valutazione al valore equo le voci che vengono detenute fino alla scadenza diverse dagli strumenti finanziari derivati;
- b) escludere dalla valutazione al valore equo i prestiti e gli anticipi accordati dalla società stessa che non sono detenuti a fini di negoziazione;
- c) limitare la valutazione al valore equo alle voci detenute a scopi di negoziazione. Qualora venga applicata questa restrizione, si presume che tutti gli strumenti finanziari derivati vengano detenuti a scopi di negoziazione;
- d) escludere i contratti su merci su merci originariamente conclusi allo scopo di soddisfare il fabbisogno di tali merci per la compravendita o l'uso da parte della società stessa e che si prevede verranno liquidati mediante consegna della merce stessa

Articolo 42 ter

1. Il valore equo di cui all'articolo 42 bis viene determinato facendo riferimento:

- a) al valore di mercato, per le voci per le quali è possibile individuare facilmente un mercato affidabile. Qualora il valore di mercato non sia prontamente individuabile per una voce ma possa essere individuato per i suoi componenti, il valore di mercato di tale voce può essere derivato da quello dei suoi componenti; oppure
- b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione riconosciuti, per le voci per le quali non sia possibile individuare facilmente un mercato affidabile. Questi modelli e tecniche di valutazione devono permettere di stabilire il valore di mercato con una ragionevole approssimazione.

2. Le voci che non possono essere valutate in maniera affidabile senza errori materiali o sistematici mediante i metodi descritti ai punti a) o b) del paragrafo 1 non possono essere valutate al valore equo e vanno invece valutate conformemente agli articoli da 34 a 42.

Articolo 42 quater

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera c), punto aa), se una voce dello stato patrimoniale è stata valutata al valore equo conformemente all'articolo 42 bis, paragrafo 1, la variazione del valore equo di detta voce deve essere inclusa nel conto profitti e perdite e contribuire a determinare i profitti o le perdite per l'esercizio.

2. Gli Stati membri possono autorizzare o imporre che l'utile o la perdita su un'attività finanziaria che non è detenuta a scopi di negoziazione vengano contabilizzati direttamente nel patrimonio netto, in una riserva per il valore equo. Quando i profitti e le perdite su voci di questo tipo che sono stati contabilizzati nel patrimonio netto vengono effettivamente realizzati, devono essere tolti dalla riserva per il valore equo. Gli Stati membri possono stabilire norme per disciplinare l'uso della riserva per il valore equo.

3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, la variazione del valore equo di una voce valutata a norma dell'articolo 42 ter non deve essere inclusa nel conto profitti e perdite e contribuire a determinare i profitti o le perdite per l'esercizio, ma deve essere inclusa direttamente nella riserva per il valore equo qualora:

- a) tale voce venga contabilizzata come strumento di copertura nell'ambito di un sistema di hedge accounting che consente che tali variazioni del valore non vengano indicate nel conto profitti e perdite, oppure
- b) tale modifica del valore si riferisca ad una differenza di cambio che si verifica su una voce monetaria che fa parte dell'investimento netto di una società in una consociata estera.

4. La riserva per il valore equo di cui al paragrafo 3 deve essere ridotta nella misura in cui gli importi ivi assegnati non siano più necessari per l'applicazione dei metodi di valutazione nelle circostanze di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3. Gli Stati membri possono stabilire norme per disciplinare l'uso della riserva per il valore equo.»

2) Sono inseriti i seguenti articoli 43 bis, 43 ter e 43 quater:

«Articolo 43 bis

Quando viene utilizzato il sistema del valore equo di cui all'articolo 42 bis, l'allegato deve fornire almeno le seguenti informazioni:

- a) le voci dello stato patrimoniale che sono state valutate al valore equo;
- b) qualora i valori equi siano stati determinati a norma dell'articolo 42 ter, paragrafo 1, lettera b), i presupposti significativi su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione;
- c) per categoria di voci valutate al valore equo, il valore equo e i profitti o le perdite contabilizzati direttamente nel conto profitti e perdite e nelle riserve di cui all'articolo 42 quater, paragrafo 3;
- d) per la riserva per il valore equo di cui all'articolo 42 quater, paragrafo 2 e la riserva di rivalutazione di cui all'articolo 42 quater, paragrafo 3, una tabella che indichi separatamente:
  - i) l'importo della riserva all'inizio dell'esercizio;
  - ii) le differenze incluse nella riserva durante l'esercizio;
  - iii) gli importi trasferiti dalla riserva durante l'esercizio e la natura di tali trasferimenti;
  - iv) l'importo della riserva alla fine dell'esercizio;
- e) per ogni classe di strumenti finanziari derivati, informazioni sulla portata e la natura degli strumenti finanziari derivati, comprese le condizioni significative che potrebbero influenzare l'importo, i tempi e la certezza dei flussi di cassa futuri.

Articolo 43 ter

Qualora una società sia autorizzata ad utilizzare la valutazione al valore equo a norma dell'articolo 42 bis, paragrafo 1, ma decida di non impiegare tale metodo di valutazione, essa deve, per ogni classe di strumenti finanziari derivati:

- a) fornire informazioni sulla portata e la natura degli strumenti finanziari derivati, comprese le condizioni significative che potrebbero influenzare l'importo, i tempi e la certezza dei flussi di cassa futuri;
- b) indicare il valore equo degli strumenti finanziari derivati.

Articolo 43 quater

Qualora una società non abbia utilizzato la valutazione al valore equo conformemente all'articolo 42 bis né si sia avvalsa della facoltà di effettuare una rettifica di valore per un'immobilizzazione finanziaria a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), punto aa) e di conseguenza contabilizzi tale immobilizzazione finanziaria ad un importo superiore al suo valore equo, essa deve indicare:

- a) il valore contabile e il valore equo delle singole attività o di opportuni raggruppamenti di tali attività;
- b) i motivi per i quali non ha ridotto il valore contabile, compresa la natura degli elementi sui quali si basa il convincimento che verrà recuperato il valore contabile.»

3) È inserito il seguente articolo 46 bis:

«Articolo 46 bis

A prescindere dal fatto che si sia fatto uso o meno della valutazione al valore equo di cui alla sezione 7 bis, la relazione sulla gestione deve contenere informazioni:

- a) sugli obiettivi e sulle strategie della società in materia di gestione del rischio finanziario in relazione all'uso di strumenti finanziari, nonché sulle modalità di perseguimento di tali obiettivi;
- b) sull'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità, al rischio di controparte, al rischio di tesoreria e al rischio sviluppi futuri in relazione all'uso di strumenti finanziari.»

4) È inserito il seguente articolo 52 bis:

«Articolo 52 bis

Il Parlamento e il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato, su proposta della Commissione ed entro tre anni a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva riesaminano e, se necessario, modificano gli articoli 42 bis, 42 ter, 42 quater, 43 bis, 43 ter, 43 quater e 46 bis della direttiva 78/660/CEE e gli articoli 34 bis, 34 ter, 34 quater e 36 bis della direttiva 78/660/CEE alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione di detti articoli e tenendo conto degli sviluppi internazionali in materia di contabilità.»

Articolo 2

La direttiva 83/349/CEE è modificata come segue:

1) Sono inseriti i seguenti articoli 34 bis, 34 ter e 34 quater:

«Articolo 34 bis

Qualora sia stato utilizzato il metodo del valore equo di cui all'articolo 42 bis, paragrafo 1 della direttiva 78/660/CEE, l'allegato ai conti consolidati deve fornire almeno le seguenti informazioni:

- a) le voci dello stato patrimoniale consolidato che sono state valutate al valore equo;

- b) qualora il valore equo sia stato stabilito a norma dell'articolo 42 ter, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 78/660/CEE, i presupposti significativi su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione;
- c) per categoria di voci valutate al valore equo, il valore equo e i profitti o le perdite contabilizzati direttamente nel conto profitti e perdite consolidato e nella riserva per il valore equo di cui all'articolo 42 quater, paragrafo 3 della direttiva 78/660/CEE;
- d) per la riserva per il valore equo di cui all'articolo 42 quater, paragrafo 2 e paragrafo 3 della direttiva 78/660/CEE, una tabella che indichi separatamente:
- i) l'importo della riserva all'inizio dell'esercizio;
  - ii) le differenze incluse nella riserva durante l'esercizio;
  - iii) gli importi trasferiti dalla riserva durante l'esercizio e la natura di tali trasferimenti;
  - iv) l'importo della riserva alla fine dell'esercizio;
- e) per ogni classe di strumenti finanziari derivati, informazioni sulla portata e la natura degli strumenti finanziari derivati, comprese le condizioni significative che potrebbero influenzare l'importo, i tempi e la certezza dei flussi di cassa futuri.

#### Articolo 34 ter

Qualora un'impresa sia autorizzata ad utilizzare la valutazione al valore equo a norma dell'articolo 42 bis, paragrafo 1, ma decida di non impiegare tale metodo di valutazione, essa deve, per ogni classe di strumenti finanziari derivati:

- a) fornire informazioni sulla portata e la natura degli strumenti finanziari derivati, comprese le condizioni significative che possono influenzare l'importo, i tempi e la certezza dei flussi di cassa futuri;
- b) indicare il valore equo degli strumenti finanziari derivati.

#### Articolo 34 quater

Qualora un'impresa inclusa nel consolidamento non abbia utilizzato la valutazione al valore equo conformemente all'articolo 42 bis né si sia avvalsa della facoltà di effettuare una rettifica di valore per un'immobilizzazione finanziaria a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), punto aa) e di conseguenza contabilizzi tale immobilizzazione finanziaria ad un importo superiore al suo valore equo, l'allegato ai conti consolidati deve indicare:

- a) il valore contabile e il valore equo delle singole attività o di opportuni raggruppamenti di tali attività;
- b) i motivi per i quali non ha ridotto il valore contabile, compresa la natura degli elementi sui quali si basa il convincimento che verrà recuperato il valore contabile.»

2) È inserito il seguente articolo 36 bis:

#### «Articolo 36 bis

A prescindere dal fatto che si sia fatto uso o meno della valutazione al valore equo di cui alla sezione 7 bis, la relazione sulla gestione deve contenere informazioni:

- a) sugli obiettivi dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario e sulle modalità di perseguimento di tali obiettivi attraverso l'uso di strumenti finanziari;
- b) sull'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità, al rischio di controparte, al rischio di tesoreria e al rischio sviluppi futuri in relazione all'uso di strumenti finanziari.»

3) È inserito il seguente articolo 48:

#### «Articolo 48

Il Parlamento e il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato, su proposta della Commissione ed entro tre anni a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva riesaminano e, se necessario, modificano gli articoli 42 bis, 42 ter, 42 quater, 43 bis, 43 ter, 43 quater e 46 bis della direttiva 78/660/CEE e gli articoli 34 bis, 34 ter, 34 quater e 36 bis della direttiva 83/349/CEE alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione di detti articoli e tenendo conto degli sviluppi internazionali in materia di contabilità.»

#### Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.